



CITTÀ di LATIANO
Provincia di Brindisi

REGOLAMENTO
PER MIGLIORARE LA VITA E I SERVIZI NEI PARCHI PUBBLICI
CON CONCESSIONE DI AMPLIAMENTO DELLA SUPERFICIE
DEI CHIOSCHI E LOCALI COMMERCIALI

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 03.06.2019

Modificato con delibera di C.C. n. 12 del 24.06.2019



Articolo 1 - Definizione di “Chiosco” e di “Locale Commerciale”

1. Ai fini e per gli effetti del presente regolamento, per chiosco si intende quel manufatto isolato, di dimensioni contenute, costruito in muratura o e strutturalmente durevole, tradizionalmente concepito per la vendita di generi diversi, posato su suolo pubblico, soggetto a permesso di costruire od altro titolo edilizio abilitante.
2. Ai fini e per gli effetti del presente regolamento, per locale commerciale si intende quel manufatto isolato, costruito in muratura di dimensioni superiore a quella dei chioschi, destinato ad attività commerciale e somministrazione di alimenti e bevande in genere.

Articolo 2 - Ambito di applicazione

1. La presente regolamentazione definisce le caratteristiche formali e dimensionali dei chioschi e dei locali commerciali, individua le ubicazioni possibili, fissa i criteri per il loro migliore inserimento nell'ambito del territorio urbano e stabilisce la procedura per il conseguimento della specifica concessione.

Articolo 3 - Tipologia attività

1. Le tipologie di attività che possono essere esercitate nei chioschi, sono quelle di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di qualsiasi tipologia ovvero BAR, PASTICCERIA, GELATERIA, RISTORAZIONE E PIZZERIE.
2. I titolari dei chioschi installati su aree pubbliche sono tenuti a garantire la vendita dei biglietti di eventuali servizi comunali quali trasporto pubblico urbano, parcheggi a pagamento nonché ogni altro servizio di pubblico interesse indicato dall'amministrazione Comunale.

Articolo 4 - Consistenza dei parchi esistenti

1. I parchi comunali esistenti hanno le seguenti dimensioni:

▪ PARCO PADRE PIO	mq 5.400,00
▪ PARCO PIGNA	mq 4.200,00
▪ PARCO GIARDINI PUBBLICI piazza C. Rubino	mq 5.500,00
▪ PIAZZALE STAZIONE	mq 3.480,00

Articolo 5 - Ampliamento dei chioschi esistenti

1. I chioschi insistenti nei parchi pubblici possono essere ampliati, per farne locali commerciali, fino ad una superficie coperta pari al 3% della dimensione complessiva del parco fino ad un massimo di 150 mq complessivi (compresa la superficie originaria del chiosco e quella autorizzata in ampliamento), esclusi i dehors, per consentire un migliore servizio ai fruitori dei parchi pubblici ed incentivarne l'utilizzo come spazi di socialità.



Articolo 6 - Licenza ed Autorizzazioni

1. Il concessionario dovrà dotarsi del prescritto permesso di costruire che dovrà naturalmente sottostare alla normativa in materia nazionale e regionale, oltre che al rispetto di piani e regolamenti urbanistici locali, nonché alle autorizzazioni eventuali laddove necessarie di altri enti. La struttura ultimata dovrà essere munita di agibilità ed in regola con quanto previsto per la vendita di prodotti alimentari e somministrazione di alimenti e bevande. La struttura, pertanto, dovrà essere realizzata in modo tale da avere tutti i requisiti tecnici, igienico-sanitari ed estetici, per ottenere le predette licenze/autorizzazioni. In mancanza dei requisiti prescritti dalla legge, gli Uffici Comunali non saranno vincolati in alcun modo al rilascio delle relative autorizzazioni.

2. Il comune potrà assumere autonomamente l'iniziativa per la realizzazione dell'ampliamento di chioschi bar e locali commerciali già concessi a privati. L'Amministrazione Comunale redigerà i progetti di studio e di fattibilità tecnica-economica e definitivo, che saranno approvati dal Consiglio Comunale nel rispetto delle norme in materia urbanistica nazionali e regionali e Codice dei beni culturali e del paesaggio.

3. Il concessionario che svolga l'attività di somministrazione senza le predette licenze/autorizzazioni sarà perseguibile a termini di legge e non potrà invocare la mancanza delle stesse come causa di giustificazione dell'eventuale inadempimento contrattuale.

4. L'Amministrazione Comunale non risponderà, pertanto, in alcun modo del mancato rispetto da parte del concessionario delle prescrizioni contenute in leggi e regolamenti né dell'assenza di qualsivoglia autorizzazione o licenza prevista dalla normativa vigente. L'autorizzazione amministrativa per l'esercizio dell'attività è vincolata alla concessione dell'area pubblica per la gestione del chiosco.

Articolo 7- Compiti del concessionario

1. Il concessionario dovrà provvedere a proprie spese alla sistemazione dell'area immediatamente circostante l'area interessata dall'attività di che trattasi, al posizionamento dei cestini portarifiuti, all'eventuale sfalcio dell'erba, alla pulizia, annaffiatura e manutenzione dell'area immediatamente circostante quella oggetto di concessione.

Articolo 8 - Obblighi e responsabilità del concessionario in materia di norme a tutela dei lavoratori

1. Sono a totale ed esclusivo carico del concessionario, con espressa rinuncia a diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale, i seguenti obblighi ed oneri:

- a) applicazione nei confronti dei lavoratori occupati nella realizzazione della struttura e nell'esercizio dell'attività costituente oggetto della convenzione di tutte le norme contenute nel relativo contratto collettivo nazionale di lavoro in vigore;
- b) l'osservanza delle norme in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, esonerando espressamente l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità a riguardo;
- c) l'attività dovrà essere espletata con personale idoneo.



Articolo 9 - Durata concessione

1. L'occupazione del suolo pubblico è concessa per anni 20 (venti) dalla data di sottoscrizione della relativa convenzione.
2. La concessione non può essere ceduta a nessun titolo, se non con l'azienda commerciale ed in quel caso volturata.
3. Decorso il termine di anni 20 dalla concessione del suolo, se l'esercente intende proseguire nell'utilizzo del suolo pubblico su cui insiste il chiosco e/o locale commerciale, provvederà a richiedere il rinnovo della autorizzazione che sarà rinnovata, a meno della sussistenza di giusta causa al recesso, con atto di giunta comunale.

Articolo 10 - Prescrizioni

1. L'Amministrazione Comunale non risponderà in alcun modo del mancato rispetto da parte del concessionario delle norme in materia igienico-sanitaria o dell'assenza di qualsivoglia autorizzazione o licenza prevista dalle leggi vigenti per l'esercizio dell'attività dedotta in convenzione.
2. L'Amministrazione comunale non assume su di sé alcuna responsabilità per i danni eventualmente arrecati a terzi da parte del concessionario durante il periodo di concessione.

Articolo 11 - Canone e pagamenti

1. Il Canone annuo per l'occupazione del suolo pubblico è determinato in base alla superficie effettivamente occupata e in base alla tariffazione corrente, a partire dalla data di rilascio della concessione per l'occupazione di suolo pubblico.
2. Il Canone annuo, pertanto, potrà subire variazioni al modificarsi della superficie occupata, in seguito all'aggiornamento del canone di occupazione aree pubbliche, nonché del Regolamento.

Articolo 12 - Spese

1. Le spese per l'installazione del chiosco o locale commerciale e la conduzione, contratti, allacciamenti ai pubblici servizi, sistemi antincendio sono a totale carico del concessionario.

Articolo 13 - Inizio attività

1. L'esercizio dell'attività può iniziare solo dopo la compiuta realizzazione del chiosco o del locale commerciale nonché dopo il rilascio di tutte le autorizzazioni e/o licenze prescritte dalla normativa vigente.

Art. 14 - Revoca della concessione e relativa risoluzione contrattuale

1. La concessione sarà revocata per i seguenti motivi:
 - a) Per mancata realizzazione della struttura entro 18 mesi dalla data di rilascio del permesso di costruzione, salvo proroga per gravi motivi non imputabili al concessionario;
 - b) Mancato pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico per più di 2 canoni semestrali;
 - c) Sospensione dell'attività per un periodo superiore ai 12 mesi;



- d) Perdita dei requisiti soggettivi previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività.
2. La concessione è revocabile anche quando, per omessa manutenzione, la struttura sul suolo concesso risulti degradata e tale degrado sia comprovato da una relazione del responsabile Urbanistica dell'ufficio Tecnico Comunale.
 3. Nel caso di revoca per le motivazioni suindicate, il concessionario non potrà avanzare alcuna pretesa su quanto già speso per la realizzazione del chiosco o locale commerciale.
 4. La revoca della concessione è causa di risoluzione del contratto sottoscritto con il concessionario a norma dell'art. 1456 c.c. per fatto o colpa del concessionario ed il conseguente risarcimento dei danni, oltre alla corresponsione di quanto dovuto.
 5. Il recesso della concessione o la revoca comportano la risoluzione della convenzione, in tal fatta nessun rimborso o indennizzo a qualsiasi titolo può essere vantato dal concessionario in tali ipotesi nonché di risoluzione per grave inadempimento.
 6. Alcuna indennità e/o indennizzo è dovuto al concessionario in presenza di naturale scadenza del contratto originario.
 7. Nel caso di decesso della persona fisica titolare della concessione viene riconosciuta la facoltà in capo agli eredi di prosecuzione nell'esercizio dell'attività di impresa nelle more di ottenimento di autorizzazione amministrativa.
 8. Nel caso di utilizzo del presente regolamento da parte del titolare della concessione per realizzare un ampliamento lo stesso si obbliga alla sottoscrizione di un'appendice contrattuale conforme alle nuove disposizioni contrattuali.
 9. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo e nel presente regolamento, si rinvia alle disposizioni di legge in materia.

Articolo 15 - Abrogazione norme regolamentari precedenti

1. Il presente regolamento abroga qualsiasi disposizione regolamentare contrastante con esso del Comune di Latiano.